SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
e
9ª (Industria, commercio interno ed estero, turismo)

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1970

(3ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » **(1362)**:

PRESIDENTE, *relatore* . . *Pag.* 30, 32, 34 e *passim*
ATTAGUILE, *sottosegretario di Stato per le finanze* 35
BANFI 35
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato* *Pag.* 34, 36
FERRONI 35, 36
GENCO 32
MONTINI 33
ZANNIER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 34, 35

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Andò, Cavalli, Crollalanza, Ferrari, Florena, Genco, Lombardi, Maderchi, Piccolo, Sammartino, Spasari, Togni e Volgger per la 7ª Commissione permanente; Alessandrini, Banfi, Colleoni, De Dominicis, De Vito, Latanza, Mammucari, Merloni, Piva, Scipioni, Zannini per la 9ª Commissione permanente.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Avezzano Comes, Bargellini, De Matteis, Indelli, Massobrio, Spataro e Tansini della 7ª Commissione permanente, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori, Ferroni, Accili, Celidonio, Barra, Premoli, Montini e Iannelli ed i senatori Berlanda, Bonadies, Dosi, Noè e Trabucchi della 9ª Commissione permanente, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori La Rosa, Varaldo, Treu, Limoni e Coppola.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile, per i lavori pubblici Zannier e per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

S C I P I O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni del disegno di legge:

« Ulteriore autorizzazione di spesa per la applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1362)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont », di cui sono io stesso relatore.

La 5ª Commissione finanze e tesoro ha comunicato, a mezzo del sottosegretario Biagioni, di aver espresso questa stessa mattina parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo, di cui fu data lettura nella scorsa seduta.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, è autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi.

Per provvedere agli ulteriori interventi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 4 miliardi e 500 milioni.

Il Governo ha proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

Art. 1.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, numero 1457, nel testo sostituito dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, è autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1972 e 1973, le somme ancora occorrenti per completare l'opera di ricostruzione spettante al Ministero dei lavori pubblici in attuazio-

ne delle disposizioni richiamate nel precedente comma.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 1, il Governo propone di inserire i seguenti articoli aggiuntivi dei quali do lettura:

Art. 1-*bis*.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

— lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 5 miliardi e 185 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 520 milioni nell'anno finanziario 1971;

— lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1 miliardo e 595 milioni nell'anno finanziario 1971.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 1-*ter*.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1974. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi per gli anni anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 1-*quater*.

L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la

diposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, già prorogata fino al 31 dicembre 1971 dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 1-*quinquies*.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1970 con l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 76, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1973 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut e Cimolais.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 385 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e all'articolo 14-*ter* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo io stesso ho presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, potranno essere corredate della prescritta documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma ».

G E N C O . Poichè moltissime domande a suo tempo presentate rimasero inevase per mancanza di fondi, desidero sapere se gli interessati sono tenuti a ripeterle o se le stesse rimangono tuttora valide.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi pare evidente che sono tuttora valide.

G E N C O . Desidero che la mia osservazione e la risposta del Presidente rimangano a verbale.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 8.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, quanto a lire 7.750.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e quanto a lire 750.000.000 con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 3.

All'onere di lire 9.185.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge nell'anno 1970 si fa fronte quanto a lire 7.750.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, quanto a lire 750.000.000 con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e quanto a lire 685.000.000 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno 1970.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5 della presente legge nell'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Infine, dopo l'articolo 3, io stesso ho proposto di inserire un articolo 3-*bis* del seguente tenore:

Art. 3-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

M O N T I N I . Onorevole Presidente, avendo riscontrato gravi insufficienze nel testo del provvedimento presentato dal Governo, nella seduta del 26 novembre scorso mi feci iniziatore di un ordine del giorno che raccolse l'adesione di numerosi colleghi. Le sostanziali modifiche proposte dal rappresentante del Governo e testè approvate dalla Commissione dimostrano però che si è fatto un notevole, ulteriore sforzo per soddisfare i diritti già riconosciuti alle popolazioni delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, anche se non mi sembra che si sia ancora giunti a far fronte a tutti gli impegni che risultano consacrati in norme giuridiche.

Per tali ragioni, mentre per quanto di mia competenza dichiaro di ritirare l'ordine del giorno già presentato (ma ritengo che nessuno potra più insistere su quel testo), ne propongo un altro con il quale si impegna il Governo a presentare un nuovo provvedimento legislativo al fine di soddisfare tutte le legittime aspettative derivanti dalla normativa adottata a seguito della catastrofe del Vajont.

Ritengo infatti — e l'onorevole Biagioni certamente non potrà smentirmi — che le attuali provvidenze non coprano neppure gli impegni di cui ai decreti fin qui emanati dai prefetti in base alle leggi vigenti, e che quindi si imponga un nuovo disegno di legge in relazione anche alle situazioni che si verranno a determinare sul piano strettamente urbanistico.

Do lettura, pertanto, dell'ordine del giorno che reca la firma di molti altri colleghi:

« Le Commissioni lavori pubblici e industria e commercio del Senato, riunite in sede deliberante per l'approvazione del disegno di legge governativo n. 1362, comunicato alla Presidenza il 20 ottobre 1970, e che riguarda ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont; rivolto un reverente pensiero alla memoria delle vittime dell'immane sciagura ed un auspicio fervido che, anche con il concorso della solidarietà nazionale siano al più presto con-

cretate le opere di vitalizzazione delle zone colpite ed esaudite le legittime aspettative di quelle popolazioni, considerato che le provvidenze previste dal suddetto disegno di legge non sono sufficienti ai fini del soddisfacimento degli interventi previsti dalle norme legislative cui il detto disegno di legge si riferisce, pur rappresentando uno sforzo concretamente diretto a far fronte alle molteplici esigenze della situazione; che il disegno di legge in parola non concerne altresì ulteriori agevolazioni e finanziamenti, pure necessari, per il raggiungimento degli altri fini previsti dalla legislazione tutta del Vajont; ritenuto che anche gli ulteriori suddetti adempimenti da parte dello Stato sono assolutamente necessari per tener fede agli affidamenti previsti dalle precedenti norme regolanti la materia e al fine di non creare inammissibili sperequazioni fra cittadini e cittadini e fra aziende ed aziende trovantisi nella medesima situazione; che l'urgenza di approvare i provvedimenti previsti dal disegno di legge in esame non consente la contemporanea risoluzione dei sopraelencati problemi, impegnano il Governo a presentare al più presto altro provvedimento legislativo che contenga le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto sopra esposto, ed in genere conceda tutti gli ulteriori finanziamenti, contributi, esenzioni, eccetera, relativi alle disposizioni previste dalla legislazione tutta del Vajont onde i legittimi destinatari dei benefici stessi che hanno fatto o faranno richiesta di usufruirne nei termini previsti dalla legge, possano effettivamente usufruirne ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il relatore si dichiara favorevole all'ordine del giorno.

G E N C O . Sarei favorevole a sopprimere le parole « al più presto »: non c'è bisogno di questo pungolo al Governo per farlo operare.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo scopo del disegno di legge era quello di fissare un termine abbastanza ravvicinato per chiudere il problema del Vajont; la Commissione, nella sua sovranità, ha inteso allungare questo termine, perchè se è vero che sono previsti sei mesi per presentare le domande, è anche vero che si dà tempo ai cittadini di presentare i documenti nei successivi sei mesi.

M O N T I N I . Ma solo per le case di civile abitazione!

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Evidentemente! Però questo allontana nel tempo la possibilità di un'altra soluzione completa di questo problema, perchè se in effetti entro sei mesi si fosse saputo a quanto ammontava l'onere a carico dello Stato per la soluzione di tale problema, evidentemente avremmo potuto prendere impegno di presentare, entro il 1971, un provvedimento a saldo di tutte queste pendenze. Viceversa, una tale presentazione potrà avvenire soltanto nel 1972.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Però la proroga che abbiamo dato per la presentazione dei documenti non sposta i termini, perchè entro sei mesi il Governo è già in grado di conoscere quante sono le richieste; e questi altri sei mesi che abbiamo previsto servono solo a corredare le richieste presentate di documentazione. Pertanto il numero sarà forse inferiore, perchè qualcuno probabilmente non riuscirà a completare la domanda, mai in numero superiore.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi consenta, signor Presidente: il numero delle domande lo conosceremo senz'altro, ma l'entità dell'importo relativo al danno, finchè non saranno presentati i documenti non la potremo sapere. Ora io vorrei dare a questa Commissione, cognizione delle aziende che, attraverso questo provvedimento di legge, troveranno il finanziamento per i nuovi insediamenti. Esse sono: Alexander (contributo 96 milioni, mutuo 270 milioni), la Siap (investimento 1 miliardo e 700 milioni, importo 255 milioni, mutuo 800 milioni),

ICA (investimento 260 milioni, contributo 39 milioni, mutuo 160 milioni), Proco, con 240 milioni di impegno e la Sips con 200 milioni di impegno con un contributo capitale a carico del Ministero; si tratta di insediamenti che troveranno sistemazione: tre, nella zona di Maniago e due nella zona di Longarone.

ZANNIER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici noi siamo favorevoli all'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dal senatore Montini, anche perchè non ci riguarda direttamente. La responsabilità principale, nella materia posta all'ordine del giorno, si riferisce al Ministero dell'industria, in quanto l'emendamento che abbiamo introdotto ci dà la copertura per i casi che sono ancora da definire; pertanto da parte nostra nulla osta all'accoglimento di tale ordine del giorno.

ATTAGUILE, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Concordo con quanto detto dal collega Zannier.

PRESIDENTE, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Montini ed altri, cui si sono dichiarati favorevoli sia il Governo che il relatore.

(*È approvato*).

FERRONI. Vorrei chiedere un chiarimento e sin d'ora mi scuso se il mio intervento potrà sembrare pleonastico, ma dipende dal fatto che non ho seguito i lavori intorno a questo provvedimento dall'inizio della discussione.

Le somme destinate da questo provvedimento si riferiscono a due province: Belluno e Pordedone; ora la mia preoccupazione è questa: c'è una somma che va a queste due province; bene! Come verrà distribuita questa somma dalle due prefetture, dai due Provveditorati alle opere publiche? Quali saranno i criteri della ripartizione?

PRESIDENTE, *relatore.* Tale argomento venne affrontato anche nell'ultima riunione e durante la discussione generale. Ovviamente la competenza in tema di ripartizione di fondi appartiene all'Esecutivo; vale a dire i Ministeri si metteranno d'accordo coi prefetti, coi poteri locali in genere e con capi del Genio civile per suddividere la somma secondo lo spirito e la lettera della legge, in base alle esigenze dei vari comuni.

FERRONI. Ho detto questo perchè nella legge non c'è nessuna precisazione in questo senso e a mio giudizio dovrebbe essere indicato, invece, il criterio; cioè la suddivisione dovrebbe essere rapportata alla entità delle costruzioni o degli insediamenti industriali nelle due zone in atto.

BANFI. Senatore Ferroni, le faccio notare che questa non è una legge « nuova »: è una legge di rifinanziamento.

PRESIDENTE, *relatore.* Si tratta di una legge di rifinanziamento: per quanto riguarda l'industria c'è già il quadro specifico e il sottosegretario Biagioni — anche se in modo succinto — ce ne ha dato contezza; per quanto riguarda i lavori pubblici le richieste da parte di tale Ministero corrispondono alle esigenze che ad esso risultano, salvo le successive che dovranno essere affrontate coi fondi di bilancio di cui all'emendamento.

FERRONI. Allora dirò una cosa con brutale chiarezza: dato che nel nostro Paese, in genere, le cose vanno meglio a chi ha qualche « Santo in Cielo », non vorrei che il criterio distributivo fosse proprio quello del « Santo in Cielo »!

PRESIDENTE, *relatore.* Speriamo che, essendo « santi », siano obiettivi!

ZANNIER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Desidero dare una risposta rassicurante al collega Ferroni: la Direzione dei servizi generali del Ministero, in accordo con i Provveditorati alle opere

pubbliche di Trieste e di Venezia, esegue la ripartizione dei fondi in relazione alle richieste presentate e che tutte devono essere soddisfatte. Non ci saranno influenze nè di santi in Paradiso nè di clientele, ma ci si preoccuperà soltanto di intervenire, a favore di coloro che hanno avuto la casa distrutta o sinistrata e che intendono ricostruirla in altre zone. Questo è il preciso dovere che dovrà essere assolto.

F E R R O N I . La ringrazio e ne prendo atto con piacere.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A maggior tranquillità del senatore Ferroni aggiungo che i nuovi insediamenti vengono approvati in base alla delibera di uno dei consorzi di Belluno o Pordenone.

Per quanto concerne poi i decreti prefettizi, essi ricalcheranno ciò che è già stato disposto o fatto. Pertanto non ci sarà nulla di nuovo.

F E R R O N I . Ringrazio i rappresentanti del Governo: desideravo avere proprio queste risposte.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI